

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 139 - 7744 / 2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI ROSTA - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Rosta:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 5-955 del 02/10/2000 e successivamente modificato con due Varianti Strutturali, approvate rispettivamente con D.G.R. n. 37-14753 del 14/02/2005 e con D.G.R. n. 20-11779 del 20/07/2009;
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 57/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 25/07/2013, il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 29/02/2016, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in forma telematica in data 04/03/2016, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(*pratica n. VP 007/2016*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.606 abitanti nel 1971, 3.180 nel 1981, 3.630 abitanti nel 1991, 3.630 nel 2001 e 4.621 al 2011, dati che registrano un trend demografico in forte incremento nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 907 ettari così ripartiti: 283 di pianura (pari a circa il 31% del territorio comunale) e 624 di collina (pari a circa il 69% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 493 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 54% del territorio comunale); 378 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% (pari a circa il 42% del territorio comunale) e 36 ettari con pendenze superiori al 25% (pari a circa al 4% del territorio comunale);

- per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 623 ettari rientrano nella *Classe II[^]* (pari a circa il 69% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 233 ettari da "Aree boscate" (pari a circa il 26% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona 2 "AMT OVEST" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
 - è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovra comunale "AMT - Ovest", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
 - sistema produttivo: è interessato da un *Ambito produttivo di secondo livello* individuato dal PTC2;
 - infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'autostrada A 32 (Torino - Bardonecchia), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla Strada Provinciale n. 186 di Rosta;
 - è interessato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia ed è compreso nella linea 2 del S.F.M. ed è presente una stazione;
 - è interessato da percorsi ciclabili per 7.9 km;
 - è compreso in un progetto di modifica alla viabilità dal PTC2 (intervento 154);
 - assetto idrogeologico:
 - acque pubbliche: è attraversato dalla Dora Riparia;
 - i dati sul dissesto idrogeologico individuano: frane areali (3,6 ha); dissesti areali (8,8 ha);
 - il P.A.I. individua aree in fascia A, B, C e inondabili pari a 188,4 ha e limiti di progetto pari a 0,7 km;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
 - tutela paesaggistica e ambientale:
 - aree a vincolo paesaggistico ambientale 371 ha;
 - proposte di aree vincolate per 528 ha;
 - Tenimenti Mauriziano per 171,8 ha;
 - fasce perfluviali 147 ha;
 - corridoi di connessione ecologica 96,8 ha;
 - è compreso nella Zona Naturale di Salvaguardia "della Dora Riparia" nell'area compresa all'interno dei comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 29/02/2016 di adozione della Variante parziale, che reca nelle premesse le seguenti considerazioni: *"Con le recenti disposizioni in materia di trasferimento delle proprietà immobiliari per alienazione, è emerso, sulla base di specifica richiesta dei privati cittadini e da verifiche effettuate dal Servizio Tecnico, come alcuni fabbricati residenziali esistenti e legittimamente autorizzati non rispettano più gli attuali parametri edilizi, basati quest'ultimi su valori consoni al tessuto prevalente all'epoca della stesura del progetto preliminare del PRGC vigente. Risulta pertanto opportuno formalizzare la presenza di casi legittimi che superano i suddetti parametri edilizi [ovvero] il riconoscimento delle volumetrie legittimamente esistenti, già individuate nel PRGC vigente, ma da esso non tutelate, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i."*;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche normative al P.R.G.C. vigente, in particolare:

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- modifica dell'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione:

"Art. 29 – Volumi acquisiti. (...) Si intendono inoltre acquisite dal PRGC vigente le volumetrie proprie di quegli edifici legittimamente autorizzati alla data di adozione del presente Piano (DCC 52 del 19/12/96) e in possesso di titolo abilitativo legittimamente rilasciato, seppur eccedenti le volumetrie ammesse dalle specifiche schede normative di area urbanistica, fino a che questi siano oggetto di interventi edilizi riconducibili al risanamento conservativo. Per interventi edilizi eccedenti dovranno essere rispettati i parametri edilizi e urbanistici prescritti dalle singole aree.";

tale modifica normativa comporta un concreto incremento non determinato della capacità insediativa del P.R.G.C. vigente e risulta in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 21, comma 5 delle N.d.A. del PTC2 che impone il suo calcolo puntuale, in occasione di ogni modifica al Piano che comporti un aumento della capacità insediativa residenziale, in aggiunta alla eventuale C.I.R. "residua" del P.R.G.C. vigente non attuata;

evidenziato che la Variante parziale in oggetto è stata esclusa dal procedimento di VAS con provvedimento motivato dell'Organo Tecnico del Comune di Rosta in data 22/02/2016, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitan, a seguito della consultazione elettorale del 12/10/2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che *"il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto"*;

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46" della citata legge n. 56/2014;*
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia"*;
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano"* ;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

precisato che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i. la deliberazione C.C. n. 3 del 29/02/2016 di adozione della Variante:

- *" ... contiene [un'incompleta] elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come*

parziale;

- **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia "*.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";
- **non viene precisato** che nel provvedimento di approvazione del PRGC vigente, la capacità insediativa residenziale può essere incrementata di una percentuale stabilita ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 3/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/04/2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 06/04/2016;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 12.05.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

visti gli articoli 15, 16 e 48 dello Statuto Metropolitano.

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Rosta, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 29/02/2016, **presenta contenuti di incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, mentre non si pone in contrasto con i progetti sovra comunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*, per le motivazioni di seguito esposte: **la modifica normativa introdotta all'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione, comporta un concreto incremento non determinato della capacità insediativa del P.R.G.C. vigente e risulta in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" di cui all'art. 21, comma 5 delle N.d.A. del PTC2 che impone il suo calcolo puntuale, in occasione di ogni modifica al Piano che comporti un aumento della capacità insediativa residenziale, in aggiunta alla eventuale C.I.R. "residua" del P.R.G.C. vigente non attuata;**
- 2. che**, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la....città metropolitana.....ha espresso parere di non compatibilità con il PTCPo i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana.....oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della.... città metropolitana....."*;
- 3. che** rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 4. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Rosta per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 5. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.



Torino, lì 14/04/2016

Per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero FASSINO)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto AVETTA)